**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 18 dicembre 2017

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982,

n. 741, in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre

2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto

riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e

adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento

CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla

classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e

delle miscele. (18A00782)

(GU n.29 del 5-2-2018)

 IL MINISTRO

 DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 di concerto con

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.

741 recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975

relativa ai generatori aerosol», ed in particolare l'art. 7 che

demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, e del

Ministro della sanita', ora Ministro della salute, l'adozione delle

modifiche alle norme tecniche di cui all'allegato del decreto stesso

per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6, 7 e 10

della direttiva 75/324/CEE;

 Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' 8 maggio

1997, n. 208 «Regolamento recante recepimento della direttiva

94/1/CEE della Commissione, riguardante adeguamento tecnico della

direttiva 75/324/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol»;

 Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 352 recante «Disposizioni sui

beni culturali» che all'art. 12 reca «Norme sui generatori aerosol

contenenti vernici»;

 Visto il regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca

modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12, recante

«Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle

quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive

75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.», ed in

particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo che

contiene disposizioni derogatorie dell'art. 4, primo comma, lettera

e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del

1982;

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto

con il Ministro della salute 25 febbraio 2011, registrato alla Corte

dei conti il 15 aprile 2011, Ufficio controllo atti Ministeri

attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 60, e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011, con il quale sono state

apportate ulteriori modifiche al decreto del Presidente della

Repubblica n. 741 del 1982, in attuazione della direttiva 2008/47/CE

della Commissione in data 8 aprile 2008 che modifica, per adeguarla

al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli

aerosol;

 Visto il regolamento (CE) 8 maggio 2013, n. 487/2013/UE recante

modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e

scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo

e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto

con il Ministro della salute 24 giugno 2014, registrato alla Corte

dei conti il 18 luglio 2014, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF,

reg.ne prev. n. 2750, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184

del 9 agosto 2014, con il quale sono state apportate ulteriori

modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982

relativo agli aerosol, in attuazione della direttiva 2013/10/UE;

 Vista la direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione del 21 novembre

2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto

riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e

adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento

(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo

alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle

sostanze e miscele, ed in particolare l'art. 1 che modifica

l'allegato della direttiva 75/324/CEE;

 Considerato l'Allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 - come

modificato dal regolamento (UE) n. 487/2013 - recante «Disposizioni

relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e

delle miscele pericolose» ed in particolare l'esplicazione sulla

tabella recante i nuovi elementi dell'etichetta per aerosol;

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea», ed in

particolare l'art. 35, comma 3, secondo cui le direttive dell'Unione

europea possono essere recepite, «ove di contenuto non normativo, con

atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza

prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri

interessati»;

 Ritenuto di dover dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2037 con

atto amministrativo in base a quanto disposto dall'art. 7 del sopra

richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 e

dall'art. 35, comma 3, della legge n. 134 del 2012;

 Decreta:

 Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982

 1. Il testo dell'allegato al decreto del Presidente della

Repubblica n. 741 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni,

e' ulteriormente modificato come segue:

 a) il punto 2.2 e' sostituito dal seguente:

 «2.2. Etichettatura

 Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal

regolamento (UE) n. 487/2013, su ogni generatore aerosol si devono

apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti

indicazioni:

 a) quando l'aerosol e' classificato come "non infiammabile" secondo

i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri

elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 3 di cui

all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

 b) quando l'aerosol e' classificato come "infiammabile" secondo i

criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi

dell'etichetta per aerosol di categoria 2 di cui all'allegato I,

tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

 c) quando l'aerosol e' classificato come "estremamente

infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza

"Pericolo" e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di

categoria 1 di cui all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento

(CE) n. 1272/2008;

 d) se l'aerosol e' un prodotto di consumo il consiglio di prudenza

P102 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.1, del regolamento

(CE) n. 1272/2008;

 e) le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori

dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol e'

accompagnato da istruzioni d'uso separate, queste devono recare tali

precauzioni d'impiego supplementari.».

 b) il punto 3.1.2 e' sostituito dal seguente:

 «3.1.2. A 50 °C la pressione nel generatore aerosol non deve

superare i valori indicati nella seguente tabella, in funzione del

tenore dei gas nel generatore aerosol:

 =====================================================

 |  Tenore dei gas |  Pressione a 50 °C |

 +=============================+=====================+

 | Gas liquefatto o miscela di | |

 | gas con un campo di | |

 |infiammabilita' con l'aria a | |

 | 20 °C e a una pressione | |

 | normale di 1,013 bar |  12 bar |

 +-----------------------------+---------------------+

 | Gas liquefatto o miscela di | |

 | gas non aventi un campo di | |

 |infiammabilita' con l'aria a | |

 | 20 °C e a una pressione | |

 | normale di 1,013 bar |  13,2 bar |

 +-----------------------------+---------------------+

 |Gas compressi o gas disciolti| |

 |sotto pressione non aventi un| |

 |campo di infiammabilita' con | |

 | l'aria a 20 °C e a una | |

 | pressione normale di 1,013 | |

 | bar |  15 bar» |

 +-----------------------------+---------------------+

 Art. 2

 Decorrenza, disposizioni finali

 Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 12

febbraio 2018.

 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei

ministri - Dipartimento per le politiche europee - ai fini della

comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 2, comma 1,

della direttiva (UE) 2016/2037.

 Roma, 18 dicembre 2017

 Il Ministro dello sviluppo economico

 Calenda

Il Ministro della salute

 Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2018

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 25